



Procedure prevenzione

COVID-19

M/n Adriatic Princess III

Emesso in data: 22 giugno 2020
Issued on :
Revisione nr.: 01
Revision nr:

Mod:PCOV

1. OBIETTIVI

Questo documento mira a:

- descrivere un approccio operativo al fine di identificare e contenere la diffusione di coronavirus,
- definire le attività preparatorie da intraprendere prima della diffusione estesa, per migliorare l'efficacia della risposta,
- garantire il coordinamento, il processo decisionale e la comunicazione ottimali tra le unità aziendali e gli attori coinvolti nella gestione dell'epidemia,
- indicare le misure da mettere in atto, a seconda dei livelli di allerta, per una risposta efficace,
- esporre le misure da adottare per lo svolgimento delle attività nei luoghi di lavoro.

2. INTRODUZIONE

Il 31 dicembre 2019, l'OMS è stata avvisata di numerosi casi di polmonite nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il virus, che ne è la causa, non corrisponde ad alcun altro virus noto. Una settimana dopo, il 7 gennaio 2020, le autorità cinesi hanno confermato di aver identificato un nuovo coronavirus. I coronavirus sono una famiglia di virus che include il raffreddore comune e virus come SARS e MERS. Questo nuovo virus è stato chiamato SARS-CoV-2 e determina lo stato epidemiologico noto come "COVID-19".

3. RIFERIMENTI

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020" del Ministero della Salute
- Circolare Ministero della Salute del 9 marzo 2020
- "Nuove indicazioni e chiarimenti alle Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302" del 27 gennaio 2020" del Ministero della Salute
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- DPCM 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- DPCM 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- DPCM 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- DPCM 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

- DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto sabato 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni di categoria e integrazioni del 24 aprile 2020
- Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak, adottate dallo European Data Protection Board il 21 aprile 2020
- Indicazioni del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative sulle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”
- Ogni ulteriore provvedimento emesso dalle autorità pubbliche anche successivamente alla pubblicazione del presente documento. In caso i documenti della PA contrastino in alcuni punti con i contenuti del presente documento, gli stessi costituiscono riferimento primario e prevalgono su di esso.

4. DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il datore di lavoro assicura la fornitura dei seguenti dispositivi per il personale marittimo imbarcato:

- maschere;
- camici;
- guanti;
- protezione per gli occhi;
- altri DPI eventualmente necessari.

In tabella sono indicate le figure, ed i relativi DPI, che devono essere utilizzati durante lo svolgimento delle attività in assenza di misure tecnico/organizzative di prevenzione alternativa, cioè ad esempio, mantenimento della distanza minima di sicurezza di 1 metro, barriere fisiche ecc.

Persone coinvolte nella procedura	Maschere	Camici	Guanti	Protezione occhi
Addetti al primo soccorso	X	X	X	X
Addetti alla cucina	X		X	
Marittimi	X		X	
Passeggeri ⁽¹⁾	X			

⁽¹⁾ I passeggeri dovranno presentarsi all'imbarco già muniti di mascherina propria.

Nei luoghi di lavoro, sono adottate le misure di distanziamento sociale e igiene /sanitizzazione personale e degli spazi quale misura prioritaria di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In linea con quanto previsto dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all'epidemia di COVID-19 e indicato dal Gruppo di lavoro Prevenzione e Controllo delle Infezioni di ISS5, qualora il distanziamento sociale non sia possibile e ci si trovi ad una distanza minore di un metro è previsto l'uso della **MASCHERINA CHIRURGICA**.

Inoltre, l'uso della mascherina è sempre obbligatorio per tutti coloro che si trovino negli spazi comuni o nelle occasioni di mobilità in cui non sia possibile assicurare la distanza minima interpersonale di sicurezza, di 1 metro.

L'uso della SEMIMASCHERA FFP2/FFP3 è, invece, prevista per le attività che possono comportare un'esposizione professionale potenziale come ad esempio quelle del personale sanitario a contatto con un caso sospetto o quelle relative agli addetti delle pulizie durante attività di decontaminazione.

5. ACCESSO ALLA NAVE

Il datore di lavoro assicura la fornitura dei seguenti dispositivi per il personale marittimo imbarcato:

- mascherine di tipo chirurgico
- guanti in lattice monouso
- materiale disinfettante e/o igienizzante.

Il datore di lavoro assicura, altresì, la fornitura dei seguenti dispositivi in misura idonea a coprire eventuali passeggeri che ne fossero sprovvisti all'imbarco:

- mascherine di tipo chirurgico
- materiale disinfettante e/o igienizzante.

Chiunque, marittimi e passeggeri dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, prima di accedere a bordo. Qualora la temperatura rilevata sia 37,5° o superiori, la persona non potrà accedere a bordo, e sarà invitato a rientrare alla propria abitazione e ad avvisare i competenti Enti. Per i soli marittimi è prevista la registrazione della temperatura su apposito modulare.

6. PULIZIA DELLA NAVE

Il datore di lavoro assicura la pulizia e la sanificazione della nave, spazi equipaggio e spazi passeggeri, con idonei materiali di pulizia e sanificazione così come previsto dalle vigenti normative.

In particolare la pulizia sarà eseguita prima di ogni imbarco e/o turno di lavoro.

Nel caso in cui si dovesse presentare un caso di covid-19, o di presunto caso, la nave sarà sanificata con gli appositi prodotti prima di rientrare in servizio attivo. Per questa procedura l'armatore potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, di apposita ditta esterna di sanificazione.

7. MODALITÀ DI INFORMAZIONI

Il datore di lavoro può adottare tutti i sistemi di informazione che riterrà utili (es. cartelloni, comunicazioni verbali, comunicazioni a mezzo sistema della nave ecc.). In particolare pubblicherà quanto riportato nell'allegato 1, in calce alla presente procedura, a tutti i potenziali clienti. Ciò affinché chiunque acquisti il titolo di viaggio dichiarati, con il solo acquisto del biglietto, di essere a conoscenza e di adeguarsi a quanto richiesto.

MISURE DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTALI

Di seguito sono indicate le misure comportamentali da adottare nei luoghi di lavoro:

1. I lavoratori sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell'Azienda e, in particolare, a mantenere sempre la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro e osservare le misure igienico-sanitarie.
2. I lavoratori sono invitati a misurarsi la temperatura prima di recarsi al luogo di lavoro e a rimanere presso il proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi influenzali, e a contattare il proprio medico di medicina generale.
3. I lavoratori soggetti alla misura della quarantena prevista dalle normative vigenti per qualunque motivo (es. soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19 o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano, ecc.), sono tenuti a comunicarlo all'azienda e non possono accedere nei luoghi di lavoro fino al termine della stessa.
4. Al primo accesso nei locali aziendali anche dopo un periodo di malattia o ogniqualvolta l'azienda lo richieda (es. periodi di ferie, congedi ecc.), il lavoratore dovrà sottoscrivere "la scheda informativa". L'accesso al sito sarà vietato ai lavoratori che non sottoscrivono la scheda informativa.
5. Prima dell'ingresso nelle sedi sarà rilevata la temperatura mediante termometro IR. Per la misurazione si raccomanda, ai lavoratori che arrivano dopo lunga camminata sotto il sole o in bicicletta, di sostare qualche minuto in luogo ombreggiato prima di passare davanti al rilevatore o prima della rilevazione della temperatura con termometro a IR. Le persone con temperatura superiore a 37,5 °C non potranno accedere alle sedi e dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal personale incaricato, nonché fare rientro alla propria abitazione, avvertire nel più breve tempo possibile il proprio medico di medicina generale e seguire le sue indicazioni.
6. Nelle aree fumo, ancorché all'aperto, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; non potranno sostare contemporaneamente più di 2 persone nella medesima area.
7. Nei luoghi di lavoro, sono adottate le misure di distanziamento sociale e igiene / sanitizzazione personale e degli spazi quale misura prioritaria di prevenzione e protezione. Qualora il lavoro imponga di operare a distanza interpersonale minore di 1 metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è previsto l'uso della mascherina chirurgica. Inoltre, l'uso della mascherina chirurgica è sempre obbligatorio per tutti i lavoratori negli spazi comuni (mense, aree, ristoranti, etc.) o nelle occasioni di mobilità (corridoi, scale, ecc.) in cui non sia possibile assicurare la distanza minima interpersonale di sicurezza. A tale scopo, le mascherine chirurgiche sono consegnate dall'Azienda ai lavoratori periodicamente previa istruzione circa la modalità corretta d'uso e di smaltimento.
8. Gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile nel rispetto delle indicazioni aziendali.
9. In caso di sintomi influenzali all'interno del sito, il lavoratore deve tempestivamente contattare il numero di emergenza di sito avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
10. Al termine del periodo di malattia in caso di COVID-19 accertato con tampone, il lavoratore dovrà fornire certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione".

MISURE IGIENICO SANITARIE¹

- a) lavarsi spesso le mani o utilizzare soluzioni idroalcoliche per le mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare una mascherina, anche di stoffa, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

¹ DPCM 26 aprile 2020

INFORMAZIONI AI CLIENTI

L'acquisto del titolo di viaggio (biglietto) comporta l'automatica accettazione, e la dichiarazione di essere a conoscenza, di quanto segue, in merito alla prevenzione da virus COVID, per come previsto dal D.P.C.M. del 26.04.2020 e dalle conseguenti note del Ministero della Salute – sezione USMAF.

- A) Non potrà accedere alla nave:
 - a. se sottoposti a misura di quarantena oppure se sia risultato positivo al virus;
 - b. se ha avuto contatti con casi confermati di malattia infettiva covid-19;
 - c. se si è ricevuta comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un proprio contatto con una persona contagiata da covid-19;
 - d. se si hanno conviventi che si trovino nelle fattispecie sopra descritte;
 - e. in presenza dei seguenti sintomi influenzali:
 - 1. temperatura corporea superiore a 37,5 °C
 - 2. tosse;
 - 3. difficoltà respiratoria

- B) L'accesso è in ogni caso vietato se:
 - a. sia accertata, mediante rilevazione all'ingresso a bordo, una temperatura corporea superiore a 37,5 °C

- C) Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro con il personale di bordo e con gli altri passeggeri

- D) Indossare necessariamente la mascherina, per la protezione di naso e bocca

- E) Seguire la segnaletica e i percorsi indicati

- F) Occupare a bordo solo i posti assegnati

- G) Attenersi alle indicazioni fornite dal personale di bordo

- H) Rimanere seduti durante la traversata e fino a quando il mezzo non sarà ormeggiato

- I) Nel caso in cui si manifestino, dopo l'accesso a bordo, sintomi di cui ai precedenti punti:
 - a. si dovrà contattare immediatamente il numero di emergenza previsto dalle vigenti normative e/o il numero di pronto soccorso più vicino
 - b. la nave rientrerà immediatamente al punto di sbarco più vicino per procedere allo sbarco della persona che presenta i sintomi e di tutti i passeggeri imbarcati.